



Commune de Sarre ~ Comune di Sarre

39, HAMEAU DE TISSORET 11010 SARRE ~ VALLÉE D'AOSTE ~ ITALIE ~ TEL. 0165/215611 FAX 0165/215656 ~ P.I. 00091850073
www.comune.sarre.ao.it ~ E-mail: info@comune.sarre.ao.it

ORDINANZA N. 2/2019

OGGETTO: CANE MORSICATORE - MICROCHIP N. 380260040908735 – ORDINANZA CON PRESCRIZIONI OBBLIGATORIE PER IL PROPRIETARIO/DETENTORE.

IL SINDACO

- VISTA la comunicazione pervenuta in data 10 gennaio 2019 ed acquisita al n. di prot. 205, inviata dal Direttore S.C. Sanità Animale Dr. Claudio Trentin, finalizzata alla emissione di un'ordinanza sindacale ai sensi dell'art. 41 delle Linee guida della Legge regionale n. 37/2010;
- CONSIDERATO che il provvedimento viene richiesto in relazione alla accertata valutazione di rischio del cane - microchip n. 380260040908735 all'anagrafe canina di proprietà del Sig. CHENAL David, residente a Sarre, in frazione Tissière n. 1;
- VISTO il verbale di controllo ufficiale n. 01/IM/2019 redatto dal Dott. MILESI Ivan in data 8 gennaio 2019;
- VISTA la legge Regionale della Valle d'Aosta n. 37/2010 e le successive Linee Guida (allegato alle delibere della Giunta Regionale Valle d'Aosta n. 1731/2012 e 1162/2013);
- VISTO il decreto legislativo n. 502/1992 e s.m.i., concernente il riordino della materia sanitaria;
- VISTA l'Ordinanza Ministeriale del 3 marzo 2009;
- VISTI gli articoli 50 e 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- VISTO l'articolo 9, comma 6 della legge regionale n. 37/2010;
- VISTO l'articolo, 1 comma 5 dell'Ordinanza Ministeriale del 6 agosto 2013;
- RITENUTO, pertanto, opportuno ed urgente ordinare l'adozione delle seguenti urgenti misure precauzionali;

ORDINA

al sig. CHENAL David nato ad Aosta il 7 luglio 1962, residente a Sarre in frazione Tissière n. 1, detentore del cane identificato con microchip n. 380260040908735 – in qualità di proprietario del cane in questione, di adottare, con effetto immediato, quali idonee e necessarie precauzioni al fine di garantire la tutela di terzi da eventuali aggressioni e da danni, le seguenti misure di prevenzione:

1. il divieto di lasciare il cane incustodito alla presenza di estranei, bambini o altre categorie di persone esposte al rischio di aggressione nonché l'obbligo di mettere in sicurezza i giardini e le recinzioni dove è tenuto l'animale;
2. l'obbligo di utilizzare un guinzaglio ad una misura non superiore a metri 1,50 durante la conduzione dell'animale in aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico;
3. l'obbligo di affidare il cane a persone in grado di gestirlo correttamente;
4. l'obbligo di assicurare che il cane abbia un comportamento adeguato alle specifiche esigenze di convivenza con persone e animali rispetto al contesto in cui vive;
5. l'obbligo di utilizzare guinzaglio e museruola nella conduzione del cane in esercizi pubblici e commerciali, locali e uffici aperti al pubblico, mezzi pubblici di trasporto;
6. l'obbligo di portare con sé una museruola da applicare al cane in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali o su richiesta delle autorità competenti;
7. l'obbligo di utilizzare una museruola nella conduzione del cane in aree urbane e in luoghi aperti al pubblico;
8. l'obbligo di stipulare una polizza di responsabilità civile personale (R.C.) per danni contro terzi causati dal proprio cane;

CONSIGLIA

9. di frequentare un percorso formativo specifico, per i proprietari di cani, per il conseguimento del patentino di cui all'articolo 9, comma 6 della legge regionale n. 37/2010 e dell'articolo 1, comma 5 del OM 6 agosto 2013 organizzato dal CELVA;
10. di sottoporre il cane ad una visita di valutazione comportamentale da parte di un medico veterinario specialista e/o esperto in medicina veterinaria comportamentale;

DISPONE

- a) che la presente ordinanza sia immediatamente eseguibile;
- b) che gli organi di Polizia e di controllo veterinario, competenti per territorio, abbiano l'obbligo di farla rispettare;
- c) che le violazioni siano punite ai sensi delle leggi vigenti;

RAMMENTA

che contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla notificazione, ricorso al Tribunale Amministrativo della Valle d'Aosta oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla notificazione.

Sarre, 10 gennaio 2019



IL SINDACO
Massimo PEPELLIN